



FL/bb

Procedura selettiva per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia con finanziamento esterno presso il Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30.12.2010 n. 240

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168, in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche intervenute;
- VISTO il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246", e successive modifiche intervenute;
- VISTO lo Statuto d'Ateneo;
- VISTO il Codice Etico dell'Università degli Studi di Milano;
- VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l'art. 18, comma 1;
- VISTO il Regolamento dell'Università degli Studi di Milano avente ad oggetto la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, approvato con D.R. n. 1631/2018 del 20.4.2018;
- VISTO il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" di cui all'art. 15 della L. 240/10;
- VISTO il D.M. 1.9.2016 n. 662 che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), della Legge 240/10;
- VISTI il D.Lgs. n. 196 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni, e il D.Lgs. n. 51 del 18.5.2018, in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- VISTA la delibera del 25.09.2018 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato l'attivazione di una posizione di professore di II fascia con finanziamento esterno, da bandire ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia per il ssd MED/18 - Chirurgia Generale;
- VISTA la delibera del 26.02.2019, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il finanziamento dell'Istituto Europeo di Oncologia in merito alla suddetta posizione di professore di II fascia;
- VISTA la delibera del 09.09.2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia, in merito alla posizione sopracitata, ha fornito le indicazioni utili per l'emanazione del relativo bando;
- CONSIDERATO che per il posto in questione si è concluso l'iter relativo alla procedura di finanziamento con l'ente esterno interessato;

DECRETA



Art. 1

Procedura selettiva per la chiamata di professori di II fascia

1. E' indetta la seguente procedura di selezione per la copertura di 1 posto di professore universitario di II fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - della Legge 240/2010:

Dipartimento di ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

Codice concorso: 4234 Posti: 1

Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia Generale

Settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia Generale

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 20

Lingua straniera richiesta: inglese

Ente finanziatore: Istituto Europeo di Oncologia

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere:

- *Funzioni didattiche: copertura degli insegnamenti del SSD MED/18 afferenti all'offerta didattica in CdL della Facoltà di Medicina e Chirurgia.*
- *Funzioni scientifiche: nell'ambito della chirurgia generale oncologica con particolare riferimento alla chirurgia oncologica dell'apparato digerente.*
- *Funzioni clinico-assistenziali: direzione di struttura complessa di chirurgia dell'Apparato Digerente presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.*

Art. 2

Requisiti soggettivi per l'ammissione alle procedure

1. Alla procedura selettiva possono partecipare:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale bandito ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per un settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore, limitatamente al periodo di validità dell'idoneità;
 - c) professori di II fascia già in servizio presso altri Atenei inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al Decreto Ministeriale 1.9.2016 n. 662.
2. Non sono ammessi inoltre coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede il posto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo o con il Presidente, l'Amministratore Delegato o il socio di maggioranza o figure equivalenti della società o dell'ente che finanzia il posto.
3. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura e dovranno, inoltre, permanere durante tutto lo svolgimento della procedura. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione, dovrà essere tempestivamente comunicata.



Art. 3
Trasparenza

1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 14.3.2013 n. 33 saranno pubblicati sul sito <https://www.unimi.it/it/node/580/> il presente bando di concorso, l'elenco dei candidati e il curriculum vitae di ciascuno, la composizione della commissione giudicatrice, i verbali e l'esito di ciascuna procedura selettiva.

Art. 4
Presentazione e invio per via telematica della domanda di partecipazione

1. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione è **interamente ed esclusivamente telematica** e prevede l'utilizzazione di un'applicazione informatica disponibile sul sito dell'Università degli Studi di Milano.
2. La procedura si articola in due fasi:

a. Registrazione

Per registrarsi, è necessario collegarsi al portale di UNIMI alla pagina https://www.unimi.it/reg_utenti_esterni/registrazione/form.html seguendo le istruzioni sotto indicate:

- compilare la maschera inserendo uno username e una password scelti dal candidato;
- di seguito inserire i dati.

Dopo la registrazione, all'indirizzo e-mail indicato durante la procedura, il servizio invierà una mail di conferma segnalando il link per l'attivazione delle credenziali.

Attraverso le credenziali è possibile accedere all'applicativo SICON.

I dipendenti dell'Università degli Studi di Milano, già in possesso delle credenziali ufficiali, (nome.cognome@unimi.it + password di accesso alla posta elettronica) possono accedere alla procedura SICON utilizzando tali credenziali senza necessità di nuova registrazione.

b. Compilazione e invio della domanda di partecipazione alla procedura.

Il candidato si collega al portale Unimi, alla pagina Web

<https://www.unimi.it/it/node/580/> e sceglie il codice della procedura attraverso il motore di ricerca a inizio pagina.

All'interno del box relativo alla procedura per la quale si intende presentare domanda, il candidato clicca sul link "Presenta la domanda".

Il candidato si trova all'interno dell'applicativo SICON.

Il candidato redige la domanda di partecipazione al concorso, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico, compilando l'apposito form che sarà reso disponibile dal giorno di pubblicazione del bando della procedura di selezione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dopo aver completato la compilazione, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare digitalmente la domanda e caricare il file in formato p7m).

La mancanza della firma sulla domanda di partecipazione comporta l'esclusione dalla procedura.

Durante il periodo di presentazione della domanda l'istanza potrà essere compilata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato. La procedura informatica di presentazione delle domande e degli allegati verrà disattivata, tassativamente, il giorno di scadenza per la presentazione delle predette domande. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al form, né l'invio della domanda.

Per completare la procedura, il candidato deve effettuare l'upload della domanda in formato PDF o p7m e dei seguenti documenti:

- 1) copia in formato pdf di un valido documento di riconoscimento;
- 2) copia in formato pdf del codice fiscale;
- 3) curriculum vitae in formato pdf, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. A), datato, **senza alcuna firma o sigla**. Il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati;
- 4) copia in formato pdf dell'elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate con le modalità di cui al successivo art. 8;



- 5) cartella compressa in formato .zip o .rar contenente le pubblicazioni in formato digitale, secondo le modalità di seguito specificate (è possibile caricare fino a 5 cartelle compresse);
 - 6) copia in formato pdf della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. B) attestante la conformità all'originale delle pubblicazioni;
 - 7) copia in formato pdf della ricevuta del versamento di € 25,82, di cui al successivo comma 11.
 - 8) solo per i candidati in servizio presso altri Atenei quali professori di II fascia: dichiarazione sostitutiva in formato pdf di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante il servizio prestato presso l'Università di appartenenza
3. **La presentazione della domanda si conclude scegliendo l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda"**. Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda e degli allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato dal candidato.
4. E' possibile, dopo la conferma della presentazione della domanda, inserirne una nuova entro il termine di scadenza indicato dal bando. **Per modificare, dopo la conferma, la domanda o uno degli allegati presentati, è necessario entrare in "Annulla domanda" ed inserire la nuova domanda e gli eventuali nuovi allegati.** Anche qualora si desideri sostituire esclusivamente uno o più allegati, è necessario scaricare nuovamente la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e scansionarla in formato PDF (o, in alternativa, firmare di nuovo digitalmente la domanda e caricare il file in formato p7m). **Per concludere le operazioni di modifica della domanda e degli eventuali allegati, è necessario scegliere l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegato domanda"**. In caso di mancata conferma, la presentazione della domanda risulterà annullata.
5. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, **entro le ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno** a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.
6. La procedura telematica di compilazione e invio della domanda e degli allegati deve essere completata entro le ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno.
7. La procedura si intende completata con l'invio della domanda e degli allegati; in caso di mancato invio, la domanda non verrà presa in considerazione.
8. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12:00 (ora italiana) del primo giorno feriale utile.
9. Non sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
10. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Università degli studi di Milano si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.
11. I candidati sono tenuti a versare, pena l'esclusione, un contributo pari a € 25,82 sul conto corrente postale n. 17755208 intestato all'Università degli Studi di Milano o sul conto corrente bancario BANCA INTESA S.p.A. - Servizio Tesoreria Enti - via Verdi n. 8 - 20121 Milano - C/C 000000463971 - IBAN: IT97 G 03069 09400 000000463971 - SWIFT CODE: BCITITMMXXX per i versamenti dall'estero - intestato all'Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 indicando obbligatoriamente la causale: "contributo chiamata II fascia - codice concorso".
12. Ogni eventuale variazione dell'indirizzo, del recapito telefonico o dell'indirizzo di posta elettronica che il candidato elegge ai fini della procedura deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo.
13. I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5.2.1992 n.104.
14. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della selezione saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato durante la procedura di compilazione della domanda.
15. Tutti i titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di scadenza del



bando e devono essere riportati esclusivamente sul curriculum utilizzando lo schema di cui all'allegato A.

16. L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 5

Domanda di ammissione dei candidati stranieri

1. Per i cittadini stranieri, oltre a quanto riportato nel precedente articolo, è necessario inoltre dichiarare:
 - di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito;
 - di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. I titoli che i cittadini dell'Unione Europea intendono presentare possono essere riportati sul curriculum utilizzando lo schema di cui all'allegato A.
3. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti, concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Tali dichiarazioni devono essere inviate tramite e-mail all'indirizzo valcomp@unimi.it, indicando nell'oggetto il codice della selezione alla quale il candidato intende partecipare.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
5. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia devono produrre copia elettronica in formato pdf dei titoli in possesso certificati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino. I titoli devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli e le traduzioni certificate devono essere inviate tramite e-mail all'indirizzo valcomp@unimi.it, indicando nell'oggetto il codice della selezione alla quale il candidato intende partecipare.

Art. 6

Esclusione dalla procedura di selezione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.
3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura di selezione, il Rettore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla procedura di selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7

Rinuncia alla partecipazione alla procedura di selezione

1. I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di selezione dovranno inviare all'Ufficio Reclutamento e Carriere personale docente e ricercatore, all'indirizzo e-mail valcomp@unimi.it, la dichiarazione di rinuncia, scansionata in formato pdf, utilizzando il facsimile allegato (All. C), corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento.



Art. 8
Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate **esclusivamente in formato digitale, su file formato pdf** raccolti in cartelle compresse (.zip o .rar) in numero non superiore a 5 cartelle.
2. Il candidato è tenuto a rispettare il limite massimo di pubblicazioni da presentare, qualora previsto dall'art. 1. **L'invio di pubblicazioni in numero superiore a quello previsto dall'art.1 del presente bando comporta l'esclusione dalla procedura.**
3. Sono valutabili ai fini della procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
4. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
5. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
6. Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.
7. Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana o in lingua inglese. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
9. Per le procedure riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 9
Costituzione della Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore entro due mesi dall'assegnazione del posto, ove possibile.
2. La Commissione è costituita secondo le modalità previste dall'art. 12 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240".
3. Eventuali istanze di ricasazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Se la causa di ricasazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
4. Le modifiche di stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
5. Nel caso si attivino contestualmente, e comunque nell'arco di sei mesi, più procedure di chiamata che fanno riferimento allo stesso settore concorsuale e allo stesso o agli stessi settori scientifico-disciplinari



e che riguardano diversi Dipartimenti, la Commissione di selezione è unica e opera utilizzando criteri di valutazione omogenei.

Art. 10

Modalità di definizione degli standard qualitativi per la valutazione dei candidati

1. Gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento all'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità al D.M. 4 agosto 2011 e agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240". Qualora le procedure di valutazione riguardino posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività clinico-assistenziale in ambito medico e veterinario, gli standard di valutazione sono definiti anche in relazione a tale attività.
2. Sono definiti anche gli standard di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.

Art. 11

Modalità di attribuzione dei punteggi

1. La Commissione valuta i seguenti elementi, attribuendo a ciascuno un punteggio entro i valori massimi di seguito indicati:
 - a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 70 punti, di cui il 75 per cento da attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
 - b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 25 punti;
 - c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 5 punti;
 - d) attività clinico-assistenziali, ove previste: 10 punti.

Art. 12

Valutazione della didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.
2. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.

Art. 13

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:
 - autonomia scientifica dei candidati;
 - capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
 - organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
 - conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
 - conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
 - attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.



2. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica presentata da ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).
3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
 - originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
 - congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
 - determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
 - nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione di selezione si avvale anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.

Art. 14

Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio

1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali, ovvero presso l'Ateneo o altri Atenei.

Art. 15

Valutazione delle attività clinico-assistenziali

1. La valutazione delle attività clinico-assistenziali è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività del candidato con il settore concorsuale oggetto della valutazione e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. Sono considerate: la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 16

Modalità di svolgimento della procedura di selezione

1. La Commissione definisce, anche in via telematica, gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione, per ciascun candidato, delle attività specificate negli artt. 11, 12, 13 e 14 del presente bando e di una prova consistente nella presentazione dell'attività scientifica del candidato e nella discussione dei titoli dallo stesso presentati, nonché delle eventuali competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando. I criteri predeterminati dalla Commissione sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo per almeno 5 giorni, decorsi i quali la Commissione può procedere nei suoi lavori.
2. Successivamente procede all'attribuzione dei punteggi alle attività, secondo quanto indicato agli artt. 11, 12, 13 e 14, e formula una graduatoria.
3. Alla prova di cui al comma 1 sono ammessi i candidati giudicati meritevoli, secondo l'ordine della graduatoria di cui al comma 2, in numero triplo rispetto al numero dei posti da coprire e messi a bando.
4. Alla prova di cui al comma 1, che deve svolgersi in seduta pubblica, è attribuito fino a un massimo di 10 punti.
5. E' prevista inoltre una prova didattica (lezione), dalla quale sono esonerati i candidati che siano già professori universitari di seconda fascia, ovvero ricoprono una posizione equivalente in una università di altro Paese, o abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 o abbiano svolto, in qualità di ricercatore universitario a tempo indeterminato, nei tre anni accademici precedenti la data del bando, attività di insegnamento, acquisendo il titolo di professore aggregato.



6. La Commissione stabilisce per la lezione tre argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando, e li comunica a ciascun candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova orale. All'atto della comunicazione il candidato sceglie tra i tre argomenti quello su cui verterà la sua lezione.
7. Nessun punteggio è attribuito alla prova didattica, che si conclude con un giudizio di idoneità.
8. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato o i candidati, nel caso di più posti banditi, maggiormente qualificati a ricoprire il posto o i posti oggetto della procedura.

Art. 17

Accertamento della regolarità degli atti

1. La Commissione di selezione conclude i propri lavori entro tre mesi dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.
2. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il predetto termine. Decorso il termine di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di selezione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova.
3. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale deve provvedervi entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi, su istruttoria dei competenti Uffici. Qualora lo ritenga necessario, il Rettore, con provvedimento motivato, può rinviare gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Rettore può avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui stesso nominato, con l'incarico di esaminare in via preliminare, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti predisposti dalla Commissione medesima.
4. I candidati saranno informati dell'esito della selezione esclusivamente mediante la pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura sul portale di Ateneo, alla pagina web <https://www.unimi.it/it/node/580/>. Dalla pubblicazione sul Portale Web d'Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti decorrono i termini per eventuali impugnative.
5. I verbali e la relazione finale redatti dalla commissione giudicatrice saranno pubblicati sul Portale Web di Ateneo.
6. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 18.

Art. 18

Chiamata

1. All'esito della procedura di selezione, il Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, la chiamata del candidato o dei candidati selezionati per la copertura del posto o dei posti assegnatigli.
2. La chiamata è approvata dal Consiglio di amministrazione.
3. Il professore afferisce al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata.
4. Nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna delibera è tenuto a darne motivazione al Consiglio di amministrazione e non può richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di alcun posto di professore di ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIREZIONE RISORSE UMANE

Art. 19

Diritti e doveri dei professori

1. I diritti e i doveri sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente e dal Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori.

Art. 20

Trattamento economico e previdenziale

1. Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalle leggi che ne regolano la materia.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 51 del 18.5.2018, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 22

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il Dott. Ferdinando LACANNA - e-mail: ferdinando.lacanna@unimi.it.
2. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Reclutamento e Carriere personale docente e ricercatore (tel. 025031/3065-3102; e-mail: valcomp@unimi.it).

Art. 23

Pubblicizzazione del bando

1. L'avviso del presente bando è pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami.
2. Il testo integrale è pubblicato sui siti web dell'Ateneo e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e sul portale UE.

IL RETTORE
f.to Franzini